

ISTITUTO TECNICO “Saffi/Alberti” FORLÌ

via Filippo Turati, 5 47121 FORLÌ

Tel. 0543.67370 - e-mail: fote020004@istruzione.it

CRITERI DI VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI

**Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio
d'Istituto il 22 ottobre 2009 con ultima integrazione del
29/06/2017**

CRITERI DI VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Con l'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è necessaria la frequenza di **almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione; non è quindi possibile essere assenti per oltre un quarto delle ore di lezione annuali.**

Questi limiti sono ampi, ed anche prima dell'entrata in vigore della normativa la frequenza era considerata obbligatoria e l'assiduità alle lezioni concorre comunque alla determinazione del voto di condotta.

Rispetto alla principale fonte normativa, il DPR del 22 giugno 2009, n.122, sono state comunicate successive precisazioni con nota prot.7736 del 27 ottobre 2010 e con nota prot. 13749 del 17 novembre 2010 riguardanti le assenze e la validità dell'anno scolastico per alunni in ospedale o in istruzione domiciliare.

Casi particolari che comportino le uniche possibili deroghe alla norma sono previste per gli alunni che sono costretti ad assentarsi dalle lezioni per lunghi periodi per gravi e documentati motivi di salute, come malattie che richiedano percorsi di cura, terapia e riabilitazione lunghi, ricoveri ospedalieri e convalescenze per interventi chirurgici, conseguenze di incidenti, ecc.

A tal fine si ricorda che il certificato da presentare alla scuola deve essere preciso, indicando i giorni, gli orari e il periodo a cui esso fa riferimento. I certificati generici non saranno presi in considerazione.

Vengono proposti i criteri di seguito elencati già approvati nello scorso anno scolastico:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie o cure programmate
- Donazione di sangue
- Partecipazione a gare, partite, competizioni sportive a livello nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

e relativi ritiri o convocazioni propedeutici ed obbligatori per la partecipazione alle suddette attività.

- Lutto familiare: fino a 3 giorni per parenti entro il secondo grado, componenti della famiglia anagrafica ed affini di primo grado
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Per tutte le suddette attività è necessaria la relativa certificazione e documentazione.

Viene comunque demandata ai singoli consigli di classe, in presenza di assenze documentate e continuative, la valutazione che esse non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva ed all'esame finale del ciclo di studi (art.14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n.122).

REGOLAMENTO D'ISTITUTO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

PREMESSA

La scuola è luogo nel quale le attività di insegnamento e apprendimento possono svolgersi in modo efficace e soddisfacente per tutti, se ciascuno, relativamente ai propri compiti e ruoli, si attiene alle regole dettate dalle esigenze del vivere civile e del corretto funzionamento dell' Istituzione scolastica.

Doveri ed adempimenti del personale docente, amministrativo ed ausiliario sono regolati dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro. Tra tali doveri, vi è anche quello di far osservare le norme di legge ed il regolamento interno; pertanto ogni studente è tenuto ad accogliere e rispettare indicazioni e richiami di tutto il personale.

Ogni studente inoltre deve attenersi al regolamento relativo allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n°249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche).

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 DOCENTI

Gli insegnanti, nel rispetto dei principi Costituzionali, delle norme dell'Ordinamento scolastico, della libertà di insegnamento si impegnano per assicurare alla scuola la sua funzione educatrice per formare persone libere e responsabili.

La funzione docente si fonda sulla autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in attività individuali, collegiali e nella partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297"è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla

partecipazione dei giovani a tale processo ed alla formazione umana e critica della loro personalità. I docenti oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività scolastica”.

Gli obiettivi didattici ed educativi, le metodologie , i progetti interdisciplinari, le attività di approfondimento verranno individuate da ogni docente nel Piano di lavoro annuale che dovrà essere presentato al Dirigente scolastico entro il 30 ottobre i ogni anno.

Art.2 GENITORI

I genitori per essere protagonisti della “comunità educante” in un costruttivo rapporto scuola-famiglia sono chiamati a partecipare con responsabilità alle varie attività dell'Istituto ed eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e nei Consigli di Classe.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire un Comitato, che ha la facoltà di convocare l'assemblea dei genitori.

I genitori possono riunirsi in assemblee sia di classe che di Istituto.

L'assemblea dei genitori deve approvare un regolamento, che verrà portato alla conoscenza del Consiglio d'Istituto.

L'assemblea ed il Comitato dei genitori non sono organi deliberanti, ma possono contribuire con suggerimenti, proposte e indicazioni alla attività dei rappresentanti nei Consigli di classe e di Istituto.

Art.3 STUDENTI

I principi fondamentali che disciplinano l'attività scolastica e i doveri degli studenti sono sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con DPR 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007, n. 235 (in G.U. n. 293 del 18 dicembre 2007).

All'atto dell'iscrizione gli alunni riceveranno copia del regolamento interno approvato dal consiglio di Istituto.

L'iscrizione ne comporta l'accettazione sia da parte degli studenti che dei genitori.

Art.4 DOVERI FONDAMENTALI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi di studio e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il massimo rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi sopra menzionati.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dalle altre norme vigenti all'interno della scuola.

Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e curato nell'igiene personale.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Non sono tollerati comportamenti ineducati, scorretti e pericolosi per l'incolumità propria e altrui.

Durante le uscite didattiche gli studenti devono mantenere un comportamento decoroso e rispettoso dei luoghi che li ospitano. Essi, inoltre, devono osservare le disposizioni loro impartite dagli insegnanti.

All'interno dei laboratori gli allievi devono rispettare gli strumenti ed osservare le disposizioni di sicurezza generali e quelle impartite dagli insegnanti. Gli allievi, inoltre, devono evitare ogni comportamento pericoloso per la propria sicurezza e per quella dei compagni. Analoghe disposizioni devono essere osservate all'interno delle palestre.

Art.5 INGRESSO E RITARDI

La puntualità è un dovere di tutti. L'ingresso scuola è consentito 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni solo per accedere all'atrio del piano terra o al bar.

Al suono della prima campanella gli alunni si devono portare nelle rispettive aule, laboratori o palestre dove si dovranno trovare al suono della seconda.

Ogni ingresso successivo a tale momento sarà considerato ritardo.

I ritardi devono essere giustificati sul libretto delle giustificazioni, nello spazio a ciò riservato.

Qualora il ritardo sia causato da fatti imprevedibili (per es. ritardi dei mezzi di trasporto), l'ingresso sarà autorizzato dal Dirigente o da un suo collaboratore e annotato sul registro di classe, lo studente presenterà regolare giustificazione il giorno successivo e il docente della prima ora la firmerà e la annoterà sul registro di classe.

L'ammissione in classe **entro i primi dieci minuti di lezione potrà** essere autorizzata direttamente dall'insegnante in servizio nella classe; per ritardi che superino i dieci minuti, l'ammissione in classe potrà essere autorizzata, previa valutazione delle motivazioni, solo dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e potrà avvenire solo al cambio dell'ora.

Gli alunni in ritardo dovranno attendere l'inizio dell'ora successiva a scuola, in luogo indicato dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati.

Le entrate in ritardo sono ammesse entro la fine della seconda ora di lezione salvo casi eccezionali e per serie e documentate ragioni.

Nel corso dell'intero anno scolastico non sono ammissibili, salvo eccezionale e specifica deroga, complessivamente, più di dieci entrate posticipate. Le entrate posticipate non sono convertibili in uscite anticipate. Esauriti i dieci permessi, la scuola provvederà ad informare la famiglia e per ulteriori ritardi l'alunno non sarà ammesso in classe. Gli alunni minorenni saranno trattenuti in Presidenza o in Vicepresidenza, e comunque trattenuti in Istituto. In situazioni di eccezionale bisogno legate a problemi di salute,

familiari o personali, che rendessero assolutamente indispensabile la richiesta di un numero ulteriore di entrate in ritardo e uscite anticipate, queste devono essere concordate fra lo studente, l'ufficio di presidenza e la famiglia se si tratta di studenti minorenni, fra lo studente e l'ufficio di presidenza se si tratta di allievi maggiorenni, previa, in ogni caso, comunicazione alla famiglia.

Il superamento di tale limite costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi del presente regolamento, nonché elemento di valutazione per l'assegnazione del voto di condotta.

I genitori o gli esercenti la potestà ne saranno pertanto informati.

L'accesso alle palestre dell'Istituto avverrà seguendo il percorso interno, alla presenza dei docenti di Educazione Fisica.

Per motivi di sicurezza, nel cortile della scuola della sede centrale cicli e motocicli devono essere condotti a mano e parcheggiati in modo ordinato per non creare intralcio al passaggio.

Per l'uscita dall'edificio scolastico gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le porte di ingresso principali(per la sede centrale: lato Via Turati).

Art.6 USCITE ANTICIPATE

Nel corso dell'intero anno scolastico non sono ammissibili, salvo eccezionale e specifica deroga, complessivamente, più di dieci uscite anticipate. Le uscite anticipate non sono convertibili in entrate posticipate.

Le uscite anticipate potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, valutata la sussistenza di gravi e giustificati motivi.

Di norma sono consentite solo al cambio dell'ora allo scopo di non interrompere l'attività didattica in corso, e non prima della fine della terza ora.

La richiesta dovrà essere presentata dal genitore o esercente la potestà sullo studente minorenne o dallo studente se maggiorenne utilizzando gli appositi moduli che resteranno agli atti della scuola. Il genitore del minore o lo studente maggiorenne motiveranno e sottoscriveranno la richiesta anche nel libretto delle giustificazioni e dei ritardi .

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati accorderanno il permesso di uscita sottoscrivendo la richiesta sul libretto che dovrà essere presentato all'insegnante in orario. Questi lo sottoscriverà a sua volta e provvederà ad annotare l'uscita sul registro di classe.

La richiesta dovrà essere presentata al Dirigente scolastico o ai suoi delegati con congruo anticipo e comunque non oltre le 8,30 del giorno per cui si chiede l'uscita anticipata.

Oltre tale termine non verranno accettate altre richieste, salvo quelle motivate da cause urgenti non prevedibili.

In casi eccezionali, verificate le serie e comprovate motivazioni, il Dirigente scolastico o un suo delegato potranno autorizzare uscite anticipate per la durata dell'intero anno scolastico.

Le richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dalla scuola e, solo in casi eccezionali, successivamente.

Il minore potrà uscire anticipatamente in presenza di almeno uno dei genitori o dell'esercente la potestà e solo in casi eccezionali, previa espressa autorizzazione dei medesimi, senza di essi.

L'uscita anticipata non autorizzata costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi del presente regolamento.

Art.7 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Tutte le assenze devono essere giustificate esclusivamente sul libretto delle giustificazioni che verrà consegnato all'inizio dell'anno scolastico ai genitori o agli esercenti la potestà sugli studenti minorenni o agli stessi studenti, se maggiorenni. Il genitore o lo studente se maggiorenne all'atto del ritiro apporranno la propria firma sul libretto. Qualora il genitore si trovi nella impossibilità di farlo personalmente, potrà autorizzare lo studente al ritiro conferendogli delega scritta. In tal caso il delegato dovrà esibire un documento del genitore a garanzia della autenticità della firma.

Non saranno accettate giustificazioni la cui sottoscrizione non corrisponda a quella apposta sul libretto all'atto della consegna da parte della scuola.

Non si possono cumulare in una giustificazione periodi non consecutivi di assenza.

Gli alunni impegnati in attività extra-curricolari di Istituto verranno registrati come presenti nel registro di classe e come assenti nel registro personale dei docenti.

Gli alunni assenti dalle lezioni non possono entrare nella scuola e nelle palestre.

L'insegnante della prima ora di lezione controllerà le giustificazioni degli alunni assenti nei giorni precedenti, vistando il libretto ed annotando sul registro di classe sia l'avvenuta che la mancata giustificazione.

Gli alunni sprovvisti di giustificazione sono ammessi alle lezioni dall'insegnante della prima ora che annota sul registro l'obbligo dello studente di giustificare il giorno successivo.

Qualora uno studente si presenti privo di giustificazione: per il terzo giorno consecutivo può essere ammesso in classe solo con il permesso scritto del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o docente delegato;

per il quarto giorno consecutivo non viene ammesso alle lezioni fino alla regolarizzazione dell'assenza e rimane presso l'Ufficio di Presidenza fino al termine dell'orario scolastico.

E' concessa una deroga fino al quindicesimo giorno dall'inizio delle lezioni; lo studente sprovvisto di giustificazione, viene ammesso in classe anche senza giustificazione. A partire dal sedicesimo giorno, nel caso siano già trascorsi i quattro giorni consecutivi dall'assenza, lo studente non viene ammesso alle lezioni sino alla presentazione della giustificazione

Le assenze sono valutabili nella assegnazione del voto di condotta.

I genitori o gli esercenti la potestà saranno informati, anche con comunicazione telefonica, qualora il numero di assenze sia tale da pregiudicare il rendimento scolastico dello studente, la valutazione della condotta o la validità stessa dell'anno scolastico.

Art.8 CORSI POMERIDIANI DEGLI STUDENTI

Al termine delle lezioni del mattino gli alunni devono uscire dalle aule, anche se dovranno seguire corsi pomeridiani o altre iniziative; potranno sostare soltanto nell'atrio della scuola o al bar.

Potranno accedere alle aule all'inizio delle attività previste, solo se accompagnati da un docente.

Art.9 REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

La partecipazione alle uscite didattiche programmate dal Consiglio di Classe, dal singolo docente nell'ambito del proprio orario di lezione così come la partecipazione ai viaggi d'istruzione programmati dal Consiglio di Classe e/o dal Consiglio d'Istituto rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche, pertanto la scuola ed i docenti accompagnatori risponderanno degli aspetti riguardanti l'organizzazione e la vigilanza, i genitori degli alunni minorenni di eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli e gli studenti saranno chiamati a rispondere in sede civile e penale nonché disciplinare di ogni loro comportamento.

Le uscite didattiche in ambito comunale saranno autorizzate dalle famiglie per tutto l'anno scolastico.

La Scuola, nel promuovere e programmare i viaggi d'istruzione, porterà a conoscenza degli studenti, dei genitori e dei Docenti accompagnatori, oltre ad un programma analitico del viaggio, tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell'iniziativa anche alla luce del presente regolamento.

Lo studente dovrà tenere un comportamento corretto al fine di non ostacolare la realizzazione delle attività programmate e di evitare ogni possibile rischio, dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle norme generali vigenti nella Scuola, nonché alle specifiche norme comportamentali dettate in vista delle attività o impartite dal docente accompagnatore nel corso delle stesse.

Al termine delle attività programmate nell'ambito dell'orario scolastico che si svolgono all'esterno della scuola (cinema, teatro, conferenze, visite guidate, ecc...) le classi sono tenute a rientrare a scuola per completare l'orario delle lezioni. Solo in casi

particolari, quando sia previsto che l'attività abbia termine in orario che non consenta il rientro a scuola, gli studenti, ove risultino preventivamente avvisati i genitori, potranno essere autorizzati a recarsi direttamente a casa.

Quando, per tali attività, la scuola non organizzi il trasporto e pertanto gli studenti compiano spostamenti con mezzi propri, la scuola può non assicurare l'accompagnamento, salvo che i genitori non abbiano segnalato alla scuola che lo studente non è abituato a spostarsi autonomamente.

In caso di pernottamento, gli studenti sono tenuti ad evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno, nonché a fare rientro nelle rispettive camere all'ora stabilita dall'insegnante accompagnatore; è inoltre vietato allontanarsi dalla propria camera senza motivate ragioni, e senza permesso dell'insegnante.

Nel caso di "scambi culturali" in cui sia previsto il soggiorno in famiglia, l'alunno deve tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ispirato alla massima correttezza e al rispetto non solo delle persone, ma anche delle regole da queste indicate.

In caso di gravi e/o reiterate violazioni del presente regolamento l'insegnante accompagnatore potrà contattare i genitori o gli esercenti la potestà del minore e chiederne l'intervento, eventualmente invitandoli a ricondurlo a casa.

Il comportamento tenuto dallo studente durante le predette attività verrà valutato dal Consiglio di Classe nell'ambito della valutazione complessiva dello studente.

In caso di comportamenti scorretti e/o che non rispettino il presente regolamento il Consiglio di Classe si riserva di valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno ad altre uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

I genitori dei minori sottoscriveranno idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente suggerite dalla Scuola, per i danni eventualmente cagionati dal proprio figlio.

I genitori sono inoltre tenuti ad informare il docente accompagnatore su condizioni di salute o farmacologiche del proprio figlio che richiedono particolari attenzioni.

Art.10 INTERVALLO

L'intervallo si effettua tra la terza e la quarta ora di lezione: gli alunni possono accedere ai servizi igienici e, nella sede centrale, al bar della scuola, in modo ordinato e senza creare confusione.

E' vietato mangiare o bere in tutte le aule speciali in cui le classi si alternano.

La vigilanza è affidata ai docenti della terza ora, coadiuvati dal personale non docente.

E' vietato allontanarsi dall'ambito della scuola , introdursi negli altri istituti, nelle palestre, se non autorizzati, e percorrere la pista di atletica.

Art.11 USCITE DALLE AULE DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Il docente consentirà l'uscita ad un solo studente per volta, solo per casi di necessità e per un tempo limitato. Sono vietate soste nei corridoi.

Al cambio dell'ora gli studenti devono rimanere nelle aule; il permesso di uscire è accordato dal docente della successiva ora di lezione.

L'uscita non autorizzata dall'aula costituisce infrazione disciplinare ed è annotata sul registro di classe.

Art.12 RISPETTO DEGLI AMBIENTI E DEGLI ARREDI SCOLASTICI

E' doveroso rispettare i locali e gli arredi, perché patrimonio di tutti.

Al fine di consentire ad ogni studente di usufruire di locali puliti e decorosi sono necessarie massima diligenza e collaborazione con i docenti e tutto il personale della scuola per mantenerli tali.

Ogni classe sarà responsabile del corretto uso del materiale ricevuto in dotazione nel corso dell'anno.

Nelle aule speciali e nei laboratori ad ogni studente verrà assegnato un banco della cui integrità sarà responsabile.

L' affissione di qualsiasi tipo di manifesto negli appositi spazi all'interno dell'Istituto dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico.

Ogni danneggiamento di ambienti ed arredi, oltre a costituire responsabilità sotto il profilo disciplinare, sarà fonte di responsabilità civili e penali.

Ove non sia possibile individuare il responsabile, il danno verrà eliminato o risarcito da parte di tutti gli utilizzatori.

Art.13 ASSEMBLEE

Gli studenti dell'Istituto possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, oppure in altri locali indicati dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati per approfondire e dibattere di temi e problematiche scolastiche e sociali.

Gli studenti possono effettuare assemblee di classe o di Istituto.

Le prime potranno essere richieste dai rappresentanti di classe una volta al mese (per una o due ore consecutive) utilizzando il modulo disponibile presso la segreteria alunni.

La richiesta dovrà indicare l'ordine del giorno, la data e l'orario della convocazione ed essere sottoscritta a titolo di consenso dal o dai docenti impegnati nella fascia oraria interessata.

Dovrà essere presentata al Dirigente scolastico o ai suoi delegati almeno un giorno prima della data prescelta.

L'autorizzazione sarà poi trascritta sul registro di classe a cura di questi ultimi.

Durante le assemblee di classe il docente è responsabile del comportamento degli studenti, perciò rimarrà nell'aula o nelle immediate vicinanze per garantire una adeguata vigilanza.

La data di convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea di Istituto devono essere portati a conoscenza del Dirigente scolastico o a un suo delegato con almeno cinque giorni di anticipo.

L'assemblea provvederà ad approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento e che sarà portato alla conoscenza del Consiglio d'Istituto.

Nel caso in cui le assemblee si svolgano in locali esterni alla sede dell'Istituto gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario. Tutti gli insegnanti in servizio resteranno nei locali ove si svolge l'assemblea.

Durante le assemblee di Istituto gli studenti dovranno tenere un comportamento tale da assicurare lo svolgimento regolare e disciplinato della riunione. In caso contrario il Dirigente o i suoi delegati hanno facoltà di sciogliere l'assemblea.

Le assemblee degli studenti di Classe o di Istituto possono delegare i propri rappresentanti a presentare proposte, richieste e suggerimenti sui problemi pertinenti la vita scolastica.

I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono costituire il "Comitato di base degli Studenti" per trattare argomenti o problematiche che saranno successivamente sottoposti al Dirigente scolastico o ai competenti organi collegiali.

La richiesta di convocazione del Comitato deve essere inoltrata al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori almeno cinque giorni prima della data prevista ed essere sottoscritta da almeno un terzo dei rappresentanti di classe.

Art.14 PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività deliberate dal Collegio dei Docenti o dagli Organi Collegiali della scuola.

Art.15 PREVENZIONE E PROTEZIONE

Gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente quanto previsto dal Progetto d'Istituto sulla sicurezza nella scuola (emergenza, pronto soccorso, prevenzione incendio, piano di evacuazione).

In caso di infortunio nel corso della attività didattica o nel tragitto casa –scuola , ai sensi delle norme previste dalla polizza assicurativa, occorre presentare tempestivamente (max 24 ore) in segreteria la certificazione medica per espletare nei tempi previsti la pratica INAIL.

E' severamente vietato fumare in tutti gli spazio interni ed esterni dell'edificio scolastico, compresi cortili, campi sportivi, ingressi che facciano parte dell'istituto e della sua succursale.

CAPO II SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 16 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari perseguono finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché, ove

possibile, alla riparazione del danno, anche attraverso lo svolgimento di attività utili all'intera comunità scolastica. La sanzione disciplinare, pertanto, non riveste una connotazione repressiva o meramente punitiva.

3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee.

4. Le sanzioni sono ispirate a principi di gradualità e di proporzionalità. Esse, pertanto, devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione. La reiterazione dell'infrazione, inoltre, comporta l'applicazione di sanzioni più severe.

5. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni o le proprie difese, secondo le modalità previste dal presente regolamento. I genitori dello studente, o chi ne faccia le veci, possono partecipare al procedimento disciplinare.

6. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

7. Ogni provvedimento disciplinare dovrà essere notificato anche alla famiglia dell'interessato, specie nel caso di alunni minori di età.

8. Non può esservi, in ogni caso, interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.

9. Le sanzioni possono essere adottate solo quando la responsabilità dello studente risulti da prove certe.

10. I provvedimenti sanzionatori devono essere motivati in modo circostanziato.

11. Quando il fatto sanzionabile sia anche qualificabile come reato, il dirigente scolastico presenta denuncia all'autorità giudiziaria.

12. I soggetti competenti a irrogare sanzioni di grado superiore possono sempre irrogare quelle di grado inferiore.

13. E' fatto salvo, in ogni caso, in favore della scuola, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla condotta degli studenti.

Art.17 CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

A) SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA.

Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono:

La ammonizione scritta.

Il richiamo scritto.

Le sanzioni alternative.

B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono:

1. L' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
2. L'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni
3. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
4. L'esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato conclusivo

C) SANZIONI PECUNIARIE

Art.18 AMMONIZIONE SCRITTA

L' ammonizione scritta è irrogata dall'insegnante per lievi violazioni dei doveri di cui all'art.4 del presente regolamento. Viene annotata dal docente sul registro di classe.

Art.19 COMPORTAMENTI SANZIONABILI CON LA AMMONIZIONE SCRITTA

Sono sanzionabili con ammonizione scritta comportamenti quali:

- L'interruzione e/o il disturbo episodici delle lezioni.
- Gli atteggiamenti ineducati e scorretti nei confronti dei compagni, purché il fatto risulti di lieve entità.
- La dimenticanza episodica di materiali e di sussidi didattici.
 - Il consumo occasionale di cibi e bevande durante l'attività didattica
- Il singolo ingresso in ritardo in aula.

- Il singolo rientro tardivo dall'uscita autorizzata dall'insegnante.

- La singola uscita dall'aula durante l'avvicendamento degli insegnanti.

- Il singolo allontanamento dall'aula senza il permesso dell'insegnante.

- La sosta non consentita lungo scale e corridoi.

- L'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti o impartite dai docenti in aula, durante le uscite scolastiche, nei laboratori e nelle palestre, purché il fatto sia di lieve entità.

- Il mancato rispetto delle norme sulla conduzione dei veicoli e/o sul loro parcheggio nel cortile della scuola della sede centrale).

- L'utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici, purché il fatto sia di lieve entità.

- Altri comportamenti che costituiscano lievi violazioni ai doveri di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art.20 RICHIAMO SCRITTO.

Il richiamo scritto è irrogato per violazioni dei doveri di cui all'art.4 del presente regolamento.

E' irrogato dal Dirigente scolastico, previa audizione dello studente e dei suoi genitori o degli esercenti la potestà.

Quando, tuttavia, l'infrazione sia connotata da particolare gravità, e risulti opportuno irrogare anche sanzioni alternative, il Dirigente scolastico rimette, con apprezzamento insindacabile, la questione al Consiglio di classe.

Art.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'insegnante che rilevi un'infrazione passibile di richiamo scritto deve annotarla sul registro di classe e comunicarla tempestivamente al Dirigente scolastico.

Art.22 COMPORTAMENTI SANZIONABILI CON IL RICHIAMO SCRITTO

Sono sanzionabili con richiamo scritto comportamenti quali :

- La recidiva delle violazioni già sanzionate con la ammonizione scritta.
- Le offese verbali.
- L'uso di espressioni volgari .
- Il mancato rispetto delle norme antifumo, anche negli spazi esterni, di sicurezza o di condotta da tenersi nei laboratori, nelle palestre e nelle aule,
- Il mancato rispetto delle norme sulla conduzione dei veicoli e\o sul loro parcheggio nel cortile della sede centrale, quando da tale inosservanza derivi pericolo per persone o cose.
- L'omessa giustificazione delle assenze decorsi tre giorni dal ritorno a scuola.
- Il mancato rispetto dei limiti fissati per le richieste di entrate e\o uscite posticipate o anticipate.
- Le uscite anticipate non autorizzate.
- L'allontanamento dall'ambito scolastico (che comprende anche gli spazi aperti e le palestre).
- L'accesso non autorizzato ad altri Istituti scolastici, compresi gli spazi aperti e le palestre di loro pertinenza.
- La violazione dell'obbligo di utilizzare le porte d'ingresso principali per uscire dall'edificio scolastico.
- L'accesso non autorizzato al campo di atletica.
- La sistematica e reiterata dimenticanza di sussidi o materiali didattici.
- Il sistematico o reiterato ingresso in ritardo in aula .
- L'omesso rispetto delle disposizioni impartite dall'insegnante.
- La reiterata o sistematica interruzione della lezione o dell'attività di laboratorio.
- Il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale o la dichiarazione di false generalità su richiesta del personale docente o non docente.
- La singola violazione del divieto di fumare nell'ambito scolastico dove si svolgono attività didattiche.
 - L'utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici.
- Tenere accesi o utilizzare il telefono cellulare nonché videocamere, registratori, videogiochi e simili in tutto l'ambito scolastico compresi gli spazi aperti e le palestre nel corso della attività scolastica.

Tali apparecchi verranno immediatamente ritirati e saranno restituiti dal Dirigente Scolastico agli esercenti la potestà nel caso in cui i trasgressori siano minorenni, e agli stessi interessati, se maggiorenni.

In casi eccezionali e/o di comprovata necessità il docente potrà autorizzare l'uso del telefono cellulare.

- Qualsiasi attività di gioco svolta durante l'attività didattica.
- Il lancio di oggetti contundenti.
 - L'apertura, senza necessità, di porte o uscite di sicurezza.
- L'azionamento volontario dei dispositivi di allarme.
- La comunicazione e/o diffusione non autorizzata di dati personali ai sensi della legge n.196 del 2003.

Altri comportamenti che comportino gravi violazioni ai doveri sopra riportati.

Art.23 SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni alternative sono adottate dal Consiglio di Classe. Sono sanzioni alternative, secondo la previsione del D.P.R. 295 del 2007:

Le attività di volontariato, da svolgersi all'interno ed all'esterno della comunità scolastica.

Le attività di segreteria.

Le piccole manutenzioni e riparazioni.

Le attività di ricerca.

Il riordino di cataloghi e di archivi, presenti nella scuola.

La produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Altre attività, da svolgersi in favore della scuola, che rivestano le medesime finalità educative.

Art.24 ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI.

E' irrogato per violazioni connotate da particolare gravità.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni è adottata dal Consiglio di classe in sede disciplinare.

Art.25 REINSERIMENTO DELL'ALLIEVO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA.

Durante l'eventuale periodo di allontanamento è previsto un rapporto continuativo tra la scuola, lo studente e i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art.26 INFRAZIONI PASSIBILI DELLA SANZIONE DELL'ALLONTANAMENTO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

Sono sanzionabili con l'allontanamento non superiore a quindici giorni comportamenti quali:

- recidiva reiterata di infrazioni disciplinari e/o gravi infrazioni in violazione dei doveri di cui all'art.4 del presente regolamento.
- La recidiva reiterata di comportamenti sanzionati con richiamo scritto.
- I comportamenti dolosi che cagionino danni non gravi alle persone o alle cose.
- La reiterazione di fatti colposi che cagionino danni non gravi alle persone o alle cose.
- La falsificazione delle firma dei genitori o la contraffazione o l'alterazione del libretto delle giustificazioni.
- La manomissione, la contraffazione o l'alterazione dei registri di classe o dell'insegnante.
- Le false accuse nei confronti di compagni o del personale scolastico, quando il fatto non costituisca reato.
- Gravissimi atteggiamenti ineducati o scorretti, nei confronti di chiunque.

- Gravi inosservanze delle norme di sicurezza, che mettano in serio pericolo persone o cose.
- La violazione reiterata del divieto di fumare.
- la violazione, anche episodica, del divieto di fumare, se attuata in aula, nei laboratori o nelle palestre.
- Atti contro l'incolumità individuale, la dignità e l'onore, il rispetto della personalità individuale purché di non grave entità.

Art.27 APPLICAZIONE DI SANZIONI ALTERNATIVE.

Il Consiglio di classe può adottare, insieme con la sanzione dell'allontanamento non superiore a 15 giorni, sanzioni alternative di cui all'art.23. In casi eccezionali, quando risulti evidente il ravvedimento dell'allievo, il Consiglio di classe può sostituire una o più sanzioni alternative alla sanzione dell'allontanamento, che risulterà quindi sospesa (allontanamento con obbligo di frequenza).

Art.28 ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente oltre i 15 giorni sono irrogate dal Consiglio di Istituto, secondo le previsioni del D.P.R. 235/2007, quando ricorrano le condizioni seguenti:

- Sono stati commessi fatti o reati di grave entità contro l'incolumità individuale, la dignità e l'onore, il rispetto della personalità individuale quali i delitti di minacce gravi, percosse gravi, gravi reati di natura sessuale, violenza privata, sequestro di persona, furto, rapina, estorsione, violenza sessuale, percosse, ingiurie gravi, etc.
- La sanzione si applica anche quando dal fatto derivi, fuori dell'ipotesi precedente, una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (come incendio, allagamento, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, etc.).

Art.29 GRAVITA' DEL FATTO

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni richiesto dall'art. 4, comma 7° dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.30 REINSERIMENTO DELL'ALLIEVO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con le famiglie dello studente

e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. A tale scopo, oltre alla sanzione dell'allontanamento, possono essere irrogate una o più sanzioni alternative.

Art.31 ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

La sanzione dell'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico è adottata dal Consiglio di Istituto quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a)

- recidiva di comportamenti di cui all'art. 28.
- la commissione dei fatti di cui sopra qualora costituiscano reato contro la vita o gravissima lesione della incolumità delle persone o atti di analoga gravità.
- la commissione di comportamenti di grave violenza o connotati da particolare gravità o efferatezza tali da determinare grave allarme sociale.

b)

- Non devono risultare esperibili interventi idonei a un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Art. 32 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nell'irrogare le sanzioni di cui agli artt.28 e 31, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione, dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione, allo scopo di verificare che il periodo per il quale si vuole disporre l'allontanamento non comporti, automaticamente, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 33 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La motivazione del provvedimento deve essere circostanziata, soprattutto in ordine ai requisiti di gravità, proporzionalità e gradualità. Occorre, inoltre, esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.

Art.34 ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE - NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.

Le sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono irrogate dal Consiglio di Istituto.

Art.35 INFRAZIONI SANZIONABILI CON L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO O DALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO.

Le predette sanzioni possono essere irrogate in casi più gravi di quelli indicati all’art. 31 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Art. 36 PROVA DELLA RESPONSABILITA’

Le sanzioni di cui agli artt.24,28,31,34 possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art.37 INFRAZIONI DISCIPLINARI COMMESSE IN SEDE D’ESAME

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.38 SANZIONI PECUNIARIE

La violazione del divieto di fumare di cui agli artt. 22 e 26 è punita con la sanzione pecuniaria di 50 euro.

La violazione del divieto di uso del telefono cellulare di cui all’art. 22 è punita con la sanzione pecuniaria di 50 euro, in caso di recidiva la sanzione è fissata in 100 euro.

CAPO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI AL CONSIGLIO DI CLASSE O AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Art.39 CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE.

L'insegnante che rileva l'infrazione procede ad annotarla sul registro di classe e a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 40 CONVOCAZIONE DELLO STUDENTE E DEI SUOI GENITORI.

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, verificata la contestazione degli addebiti, convoca avanti a sé lo studente interessato dal procedimento e i suoi genitori o esercenti la potestà se minore, ai quali vengono garantite le più ampie facoltà di difesa e di controdeduzione.

La convocazione avviene o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite lettera consegnata personalmente allo studente se maggiorenne o ai genitori o agli esercenti la potestà se minorenni, oppure, qualora si ravvisi particolare urgenza, tramite avviso telefonico ai medesimi.

La comunicazione contiene la contestazione dell'addebito, quale risulta dalla nota disciplinare.

La mancata presentazione dello studente o dei suoi genitori non interrompe l'azione disciplinare.

Il Dirigente, tuttavia, in caso di legittimo impedimento dello studente o dei suoi genitori o degli esercenti la potestà può fissare, senza formalità, una nuova convocazione.

Il Dirigente o l'insegnante delegato riferirà ai Consigli di classe o di Istituto il risultato delle indagini e dell'audizione in oggetto.

Art.41 AUDIZIONE DELLO STUDENTE DINANZI AI CONSIGLI IN SEDE DISCIPLINARE

Il Dirigente può disporre - con giudizio insindacabile - che l'audizione dello studente e dei suoi genitori avvenga avanti al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto.

In tal caso, il Dirigente comunica allo studente e ai suoi genitori o esercenti la potestà la data della convocazione dei Consigli in sede disciplinare con le forme previste dall'art.40 co.2 del presente regolamento.

La mancata presentazione dello studente o dei suoi genitori non interrompe l'azione disciplinare.

Art. 42 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN FUNZIONE DISCIPLINARE.

Il Dirigente scolastico, dopo aver formulato le opportune e necessarie indagini, convoca il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto secondo la gravità dell'infrazione .

Art. 43 CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DISCIPLINARE

Il Consiglio di classe opera con la presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato, dei docenti, degli studenti e dei genitori rappresentanti di classe.

Il Dirigente procede alla surroga dei rappresentanti degli studenti o dei genitori qualora si trovino in conflitto di interessi.

Il Consiglio di classe verifica gli addebiti ed esamina tutti gli elementi di prova, se lo ritiene necessario ascolta le giustificazioni adottate dallo studente interessato dal procedimento e dai suoi genitori conferendo le più ampie garanzie di difesa.

Delle operazioni del Consiglio è redatto apposito verbale.

Art. 44 MAGGIORANZE

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico o del suo delegato.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, il Dirigente scolastico procede alle necessarie surroghe ovvero a una seconda convocazione.

Art. 45 CONSIGLIO DI ISTITUTO IN SEDE DISCIPLINARE.

Il Consiglio di Istituto, in prima convocazione, delibera con la presenza del numero legale, purché siano presenti almeno due rappresentanti degli alunni e due dei genitori. In seconda convocazione opera purché sia presente il numero legale. Le

decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di Istituto esamina tutti gli elementi di prova, se lo ritiene necessario ascolta le giustificazioni addotte dallo studente e dai suoi genitori conferendo le più ampie garanzie di difesa.

Successivamente, il Consiglio adotta la decisione. Delle decisioni del Consiglio è redatto apposito verbale.

In caso di conflitto di interessi, i rappresentanti dei genitori o degli studenti interessati dal conflitto dovranno astenersi dalla decisione.

Art.46 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è redatto subito dopo la decisione e contiene: l'intestazione della scuola, l'indicazione dell'organo che lo ha pronunciato, il nome e cognome dello studente, il fatto contestato allo studente, la motivazione della decisione, la data della deliberazione, il dispositivo della decisione, la sottoscrizione del Dirigente scolastico. Le delibere del Consiglio di Istituto sono sottoscritte anche dal Presidente.

Art.47 DIRITTO DI ACCESSO

I genitori o gli esercenti la potestà o lo studente, se maggiorenne, possono visionare il verbale delle sedute disciplinari o estrarne copia conforme all'originale nella parte che li riguarda.

Art.48 COMUNICAZIONE ED ESECUTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO.

Le decisioni dei Consigli disciplinari vengono comunicate o con raccomandata A.R cumulativamente allo studente e ai genitori conviventi o agli esercenti la potestà presso il domicilio dello studente, quale risulta agli atti della scuola o con consegna nelle mani dello studente se maggiorenne o degli esercenti la potestà se minorenni.

Il provvedimento diviene efficace con la comunicazione.

L'esecutorietà della decisione non è sospesa da eventuali impugnazioni.

Art.49 TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE

L'azione disciplinare non è interrotta né dal trasferimento dello studente in altro istituto né dal ritiro dello studente medesimo dagli studi.

Art.50 TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE.

Il provvedimento disciplinare deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nota disciplinare. In difetto, l'azione disciplinare si estingue.

Art. 51 IMPUGNAZIONI. RECLAMO ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA.

Contro le sanzioni disciplinari inflitte a termini del presente regolamento è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse.

La Commissione di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento salvo che la Commissione, per gravi motivi, disponga diversamente.

Art. 52 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA.

La Commissione di Garanzia è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e dai seguenti componenti:

A) Due docenti. nominati dal Consiglio di Istituto, oltre a due docenti supplenti, per l'ipotesi in cui i docenti titolari non possano - per qualsiasi motivo - espletare la propria funzione.

B) Due studenti eletti dagli allievi dell'istituto, oltre a due studenti supplenti, per l'ipotesi in cui vi sia conflitto di interessi o i membri effettivi non possano espletare la propria funzione.

C) Due rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori degli allievi dell'istituto, oltre a due rappresentanti supplenti, per le ipotesi di impossibilità di espletare la propria funzione o di conflitto di interessi.

Non possono essere nominati, con l'esclusione del dirigente scolastico, membri del Consiglio di Istituto.

Art. 53 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA.

La Commissione di Garanzia, in prima convocazione, è organo perfetto e decide pertanto con l'intervento di tutti i suoi membri. Se lo ritiene necessario può ascoltare le giustificazioni addotte dallo studente e/o dai suoi genitori o esercenti la potestà.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. L'astensione non influisce sul computo dei voti. La maggioranza viene pertanto calcolata escludendo le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Nei casi di incompatibilità, conflitto di interessi o di grave impedimento di alcuno dei componenti, il Dirigente scolastico procede alle necessarie surroghe ovvero a una seconda convocazione.

In seconda convocazione la Commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri fra cui Dirigente scolastico.

La decisione è adottata a maggioranza dei presenti.

Le date della prima e, se del caso, della seconda convocazione, vengono comunicate tramite lettera consegnata a mano allo studente maggiorenne o ai genitori esercenti la potestà se minorenni, oppure, qualora si ravvisi particolare urgenza, tramite avviso telefonico ai medesimi.

Art. 54 POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA.

La Commissione procede al riesame dei fatti oggetto del procedimento di primo grado; esamina le prove e procede, qualora lo ritenga necessario, all'audizione dello studente e dei suoi genitori, assicurando loro le più ampie garanzie di difesa.

Procede inoltre, se risulti necessario o se lo richiedano lo studente o i suoi genitori, all'esame di nuove prove o di nuovi documenti.

Il provvedimento è redatto subito dopo la delibera ed è sottoscritto dal Dirigente scolastico. Di tale provvedimento è data comunicazione allo studente e ai suoi genitori o esercenti la potestà a termini del presente regolamento.

Delle operazioni della Commissione viene redatto apposito verbale

Art.55 CONFERMA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO

La Commissione, qualora ravvisi la fondatezza in fatto e in diritto del provvedimento di primo grado, lo conferma e respinge il ricorso.

Art.56 ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO

La Commissione può annullare il provvedimento di primo grado quando risulti che il fatto non sussiste, che lo studente non lo ha commesso, che il fatto non costituisce infrazione disciplinare ovvero che non sussistono prove sufficienti.

Art.57 RINVIO ALL'ORGANO DI PRIMO GRADO.

La Commissione, qualora riscontri che il procedimento di primo grado sia stato inficiato da errori od omissioni o da gravi violazioni del presente regolamento, annulla il provvedimento impugnato e dispone che il procedimento venga nuovamente celebrato dall'organo di primo grado entro novanta giorni dalla pronuncia .

Avverso la nuova decisione degli organi disciplinari è ammesso ulteriore reclamo alla Commissione di garanzia, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art.58 RIFORMA DEL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO.

La Commissione, quando la sanzione irrogata in primo grado risulti sproporzionata rispetto all'infrazione commessa, può sostituirla con una sanzione meno severa, la quale diventerà esecutiva a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art.59 COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE

Il provvedimento della Commissione acquista efficacia con la comunicazione. La comunicazione avviene con le modalità previste per i provvedimenti disciplinari di primo grado.

Art.60 ULTERIORI COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti dell'Istituto, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola

in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento.

Art.61 ULTERIORI IMPUGNAZIONI

Avverso la decisione della Commissione di garanzia è ammesso ricorso all'organo regionale di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione medesima.

L'impugnazione è ammessa anche quando, trascorsi dieci giorni dalla presentazione del ricorso, la Commissione non abbia deliberato sull'impugnazione.

Art.62 RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Avverso i provvedimenti disciplinari contemplati nel presente regolamento è sempre esperibile ricorso in sede giurisdizionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio d'Istituto ha facoltà di completare o modificare il presente regolamento su proposta della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Le modifiche saranno valide se approvate dalla maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, fatte salve le disposizioni di legge.

Per quanto non compreso nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio d'Istituto il 22 ottobre 2009 con ultima integrazione del 29 giugno 2017.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto Educativo è un documento di intesa tra Scuola e Famiglia che si pone la finalità di promuovere una vera cooperazione tra i soggetti interessati, sia in ambito formativo che culturale, secondo il principio della corresponsabilità.

È uno strumento che li impegna, ciascuno nel proprio ruolo, a realizzare un'autentica comunità educante e ad affermare il diritto di cittadinanza, attraverso il rispetto e l'uso delle "buone pratiche", intese non solo come enunciazioni, ma come azioni e comportamenti positivi e condivisi.

In tal senso la Scuola si pone come agenzia educativa che, insieme alla famiglia contribuisce allo sviluppo della società ed all'attuazione dei valori etici, morali e civici espressi dalla Carta Costituzionale.

Il Patto Educativo è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 14 ottobre 2008 e dal Consiglio d'Istituto del 21 ottobre 2008.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A...

Creare un clima sereno e positivo di contesto e di relazioni interpersonali, in ambienti accoglienti e sicuri.

Far conoscere le proprie proposte educative didattiche, i propri progetti

Programmare percorsi formativi finalizzati a valorizzare l'identità di ciascun alunno ed a fargli acquisire competenze e conoscenze, metodo di studio, autonomia, sicurezza ed autostima.

Coinvolgere e sollecitare gli studenti alla partecipazione attiva e motivata alla vita della Scuola.

Ascoltare con attenzione e disponibilità i bisogni e gli interessi espressi dagli alunni.

Esigere il rispetto delle regole e delle norme di comportamento fissate dal Regolamento d'Istituto ed ispirate alla convivenza civile e democratica.

Promuovere il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute personale e collettiva.

Individuare tutte le strategie possibili per assicurare agli alunni in difficoltà un proficuo inserimento scolastico ed il recupero di eventuali carenze e svantaggi.

Progettare e sviluppare attività ed iniziative volte a favorire l'ampliamento dell'offerta formativa ed i rapporti col territorio e col mondo del lavoro.

Valutare con obiettività e trasparenza i risultati ed il percorso scolastico degli alunni.

Collaborare con famiglie e studenti per la soluzione di problematiche di carattere educativo e socio-relazionale.

Rispettare e far osservare le norme sulla sicurezza e quelle che regolano la privacy.

I GENITORI SI IMPEGNANO A...

Riconoscere il valore formativo della Scuola.

Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto, condividendo i comportamenti educativi analoghi a quelli scolastici.

Conoscere le norme e collaborare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento.

Collaborare con i docenti per favorire il processo formativo dei propri figli, nel rispetto della libertà d'insegnamento.

Essere disponibili al dialogo ed al confronto costruttivo con i docenti.

Cooperare fattivamente alle iniziative promosse dalla Scuola.

Collaborare con i docenti per la soluzione delle problematiche socio-educative.

Prendere visione delle comunicazioni della Scuola.

Trasmettere alla Scuola ogni informazione utile ad assicurare ai propri figli un percorso scolastico sereno e proficuo.

Verificare costantemente l'applicazione, l'impegno, i risultati e le presenze dei propri figli a scuola.

Partecipare agli Organismi Collegiali della Scuola.

Rispettare le norme che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro e la privacy.

Integrazione al Regolamento d'Istituto

(approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2011)

ISCRIZIONI, PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E/O DI IDONEITA'

Le iscrizioni alle classi prime vengono effettuate in base ai seguenti criteri, qualora il numero degli iscritti per classe superi la soglia massima consentita:

- Salvaguardia delle fasce deboli (alunni certificati o in situazione sociale critica)
- Presenza di fratelli già frequentanti
- Territorialità
- Eventuale sorteggio

In caso di soprannumero in un indirizzo di studi (classi prime), il genitore potrà chiedere l'assegnazione ad altro indirizzo, se il numero degli alunni lo consente.

I passaggi in corso d'anno degli alunni provenienti da altri Istituti, sono regolati dalle seguenti norme:

- Accoglimento delle domande di passaggio degli alunni delle classi prime ,entro il 31 gennaio
- Accoglimento delle domande di passaggio degli alunni delle classi II[^] III[^] IV[^] e V[^], entro il 31 dicembre
- Esami integrativi ,secondo il calendario stabilito dal Consiglio di Classe interessato
- Passaggio dell'alunno/a alla classe precedente in caso di mancato superamento degli esami integrativi e/o di idoneità
- Non è consentito agli studenti interni già frequentanti il cambio di sezione o di indirizzo di studio in corso d'anno scolastico.
- Facoltà di deroga del Dirigente Scolastico per casi particolari

TASSE SCOLASTICHE

Circa il pagamento di tasse e contributi scolastici, la domanda di rimborso, in caso di ritiro o di trasferimento, deve essere

effettuata entro il 20 ottobre, utilizzando l'apposito modulo. Dopo tale data il versamento non è più esigibile. La somma rimborsata sarà pari al 70% di quanto versato, per far fronte alle spese già effettuate dalla scuola. In caso di domanda di ritiro o di trasferimento presentata entro il 31 agosto, quindi prima dell'inizio dell'anno scolastico, la somma versata sarà interamente restituita.

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PRIME

Le classi prime vengono formate con le seguenti modalità:

- Desiderata espressi dagli alunni (inserimenti in una classe prima con un gruppo massimo di 3-4 compagni)
- Provenienza territoriale (massimo 4 alunni provenienti dalla stessa scuola o località)
- Equilibrio numerico generale tra le classi
- Composizione delle classi sulla base delle informazioni ricevute dalle scuole medie.
- Gli studenti ripetenti sono inseriti d'ufficio, generalmente, nelle medesime sezioni di provenienza, ma possono chiedere il cambio di sezione o di indirizzo (previo accoglimento richiesta da parte del Dirigente Scolastico)

ASSENZE

In base al D.P.R. n.122 del 22/06/2009, il numero massimo di ore di assenze che può pregiudicare l'ammissione agli scrutini finali, e quindi alla classe successiva, è stato fissato in 264 ore.

Eventuali deroghe, opportunamente documentate e verificate dal Consiglio di Classe, sono previste per i seguenti motivi:

Particolari e gravi situazioni personali e familiari.

Malattie certificate e ricoveri ospedalieri.

Attività sportiva ad alto livello agonistico.

Confessioni religiose

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

I Crediti scolastici e formativi vengono attribuiti a ciascuno studente promosso nello scrutinio al termine dell'anno scolastico per le classi del triennio. Ciascuno studente è invitato a esibire documentazione comprovante l'assegnazione al coordinatore di classe entro il termine delle lezioni.

CREDITO SCOLASTICO

- 1.Olimpiadi di fisica, matematica, scienze, Chimica ed Autocad
- 2.Partecipazione al gruppo sportivo scolastico ed alle manifestazioni correlate con attestato dell'insegnante referente
- 3.Vincitore o segnalato in concorsi di fotografia, poesia, narrativa, scienza,ecc
- 4.Tirocini formativi estivi (solo per le attuali classi quinte e se l'attività si è conclusa con un giudizio positivo)
5. Impegno, interesse, partecipazione attiva e frequenza regolare
- 6.Attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente alla media dei voti riportati nel caso che la stessa sia superiore allo 0,50
- 7.Non attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente anche in presenza di crediti scolastici o formativi nel caso che l'ammissione alla classe successiva, o all'esame di stato per le classi quinte, sia avvenuta con valutazione determinata da voto di consiglio.

CREDITO FORMATIVO (attività formative svolte presso enti esterni non organizzate dalla scuola)

1. Frequenza al Liceo Musicale, conservatorio (con attestato che documenta l'anno di corso e l'impegno settimanale)

2. Esami ECDL e CAD (va allegato il documento che attesta il conseguimento del titolo)
3. Certificazione europea di lingua straniera (con copia dell'attestato del livello conseguito)
4. Attività di volontariato svolto presso enti laici o religiosi. (con presentazione di certificato attestante un impegno serio e continuativo)
5. Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare a livello almeno provinciale con attestato rilasciato dalla società sportiva).
6. Attività lavorativa qualificante e relativa all'indirizzo di studi seguito (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio e continuativo).

(Modulo di ricevuta – da staccare e consegnare alla scuola)

Il/La Sottoscritto/a _____, in qualità di
genitore/tutore dell'alunno/a _____
iscritto presso questo istituto alla classe _____ indirizzo
_____ per l'anno
scolastico _____ / _____

DICHIARA

di aver ricevuto copia del regolamento di istituto, nonché del patto di corresponsabilità, dei criteri di validità dell'anno scolastico e dei criteri di attribuzione crediti per il triennio.

Esso si impegna a prenderne visione, oltre a farne prendere visione al/alla proprio/a figlio/a.

Forlì (FC), _____

Il genitore/Tutore
